

Codice A1817A

D.D. 26 febbraio 2016, n. 452

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il mantenimento dell'occupazione di un'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp.149 del Fg. 7 e a lago. Richiedente: Sig. Mariani Giuseppe.

In data 19/01/2016 con prot. n° 278 (prot. di ricevimento n. 4938/A1817A del 03/02/2016) il Sig. MARIANI GIUSEPPE, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per il mantenimento dell'occupazione di un'area demaniale senza alcuna variazione dell'esistente sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp. 149 del Fg. 7 e a lago.

All'istanza è allegato l'elaborato grafico a firma dell'Arch. A. Maghetti in base al quale è prevista l'occupazione dell'area di che trattasi.

L'occupazione su area demaniale consiste nel mantenimento delle opere individuate sull'elaborato grafico (moletto, darsena scoperta, rampa di alaggio e scalette di accesso alla spiaggia anch'essa in concessione).

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Per i beni in questione il Sig. Mariani Giuseppe risulta aver presentato istanza di occupazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 12/2004 nonché del regolamento regionale n. 6/R – 2004, e in base alla lettera prot. n. 1079/02 in data 18/03/2002 dell'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Novara, il medesimo soggetto, a seguito di acquisto in data 31/03/1995 della retrostante proprietà privata, risulta aver prodotto, in data 17/11/1995, istanza di subingresso nell'occupazione demaniale di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'elaborato grafico l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”;
- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

a) di autorizzare, in sanatoria, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. MARIANI GIUSEPPE al mantenimento dell’occupazione di un’area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull’area censita al N.C.T. mapp. 149 del Fg. 7 e a lago;

b) che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Sig. MARIANI GIUSEPPE possa essere rilasciata l’autorizzazione al mantenimento dell’occupazione di cui al punto a), in Comune di Arona (NO);
L’occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) restano a carico del Sig. MARIANI GIUSEPPE ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’occupazione delle aree;
- 2) il Sig. MARIANI GIUSEPPE è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio della presente autorizzazione;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il Dirigente
Giovanni Ercole